Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 23 marzo 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 6 dicembre 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1964
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 171

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

ZELIOLI Bernardino di Ennio, nato a Cremona il 31 ottobre 1926, partigiano combattente. — Ardente audace patriota, si prodigava nell'opera di preparazione della propria Formazione con la quale partecipava ai combattimenti insurrezionali. Nel corso di un'azione contro preponderanti forze tedesche si batteva con eroico coraggio fin tanto che non veniva colpito a morte. — Stazione ferroviaria di Cremona, 27 aprile 1945.

(2436)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1963, n. 2376.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della VII Scuola media statale di Ganzirri - Messina.

N. 2376. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della VII Scuola media statale di Ganzirri - Messina, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1964, n. **103**.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio sig. Antonio Feriozzi di Ascoli Piceno, del 31 ottobre 1962, n. 37758/10427 del repertorio, con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno.

Visto l'atto aggiuntivo del predetto notaio in data 3 dicembre 1963, n. 40543/11213 del repertorio, con il quale sono state apportate alcune modifiche allo statuto del cennato Consorzio;

Vista la deliberazione del 6 dicembre 1962 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno, Ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1964

SEGNI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1964, n. **104**.

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 804 del 28 giugno 1960, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'art. 12, lettera *l)* del predetto statuto consortile;

Vista la deliberazione del 30 dicembre 1961 del Consiglio generale del cennato Consorzio relativa all'approvazione di un nuovo statuto consortile;

Vista la nota del Ministero dell'industria e del commercio del 15 maggio 1962, n. 125549, concernente la approvazione della suindicata deliberazione da parte della Commissione per la vigilanza e la tutela dei Consorzi di sviluppo industriale;

Vista la deliberazione del 12 giugno 1962 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari, Ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1964

SEGNI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1964, n. **105**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Virgilio » di Roma.

N. 105. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Virgilio » di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1964, n. **106**.

Erezione in ente morale della Fondazione « Teresa Gianoli Virgili », con sede presso l'Università di Roma.

N. 106. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Teresa Gianoli Virgili », con sede presso l'Università di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1964, n. **107**.

Erezione in ente morale della Fondazione « Savio Savino », con sede in Valperga Canavese (Torino).

N. 107. Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Savio Savino » con sede in Valperga Canavese (Torino), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1964, n. **108**.

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche ad acquistare un immobile, sito in Scandicci (Firenze).

N. 108. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche, viene autorizzato ad acquistare dall'Ente economico della viticoltura, in liquidazione, per il prezzo di L. 11.400.000 (undicimilioniquattrocentomila) come da atto a rogito dott. Mario Trojano di Roma, in data 22 ottobre 1957 al n. 649 di repertorio e al n. 276 di fascicolo, un immobile costituito da un appezzamento di terreno, con casa colonica annessa, sito nel comune di Scandicci (Firenze) di complessivi Ha 8.23.40.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1964, n. **109**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione denominata « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma.

N. 109. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione denominata « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma, presso il Comando generale di detta Arma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1964.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Andrea Doria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave « Andrea Doria » viene iscritta, dal 16 febbraio 1964, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1964

SEGNI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1964
Registro n. 15 Difesa-Marina, foglio n. 145

(2706)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1964.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1963, con il quale il dott. Campagna Roberto, presidente della citata Commissione, è stato sostituito con il dott. Marini Riccardo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Latina, numero 21136 datata 22 novembre 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — il dott. Marini Riccardo con il dott. Silvestrelli Marcello, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Latina;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Silvestrelli Marcello è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Latina in sostituzione del dott. Marini Riccardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1964

Il Ministro: BOSCO

(2695)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1963, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Siena;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siena, numero 15882 datata 11 novembre 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè dimissionario — il sig. Scali Bernardino, membro della citata Commissione in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.), con il sig. Santini Dino;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Santini Dino è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Siena, quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.), in sostituzione del sig. Scali Bernardino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1964

Il Ministro: BOSCO

(2700)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1963, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Foggia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Foggia, numero 32689 datata 21 novembre 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè collocato in pensione — l'ing. Viola Francesco, membro della citata Commissione in rappresentanza del Genio civile, con l'ing. Milosa Alfonso;

Decreta:

Articolo unico

L'ing. Milosa Alfonso è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Foggia, quale rappresentante del Genio civile, in sostituzione dell'ing. Viola Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1964

Il Ministro: Bosco

(2699)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1964.

Sostituzione di due membri della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro, n. 5042/29568 datata 16 novembre 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il cav. Corigliano Carlo ed il dott. Bevilacqua Bernardo — membri della citata Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro aderenti, rispettivamente, alla Unione provinciale dei commercianti e alla Unione provinciale degli agricoltori — con il cav. Caliò Luigi e con il dott. De Riso Alfonso;

Decreta:

Articolo unico

Il cav. Caliò Luigi e il dott. De Riso Alfonso sono nominati membri della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro — quali rappresentanti il primo, della Unione provinciale dei commercianti e il secondo, della Unione provinciale degli agricoltori — in sostituzione, rispettivamente del cav. Corigliano Carlo e del dott. Bevilacqua Bernardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1964

Il Ministro: Bosco

(2696)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1964.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituita, nella provincia di Cremona presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Miglia rag. Edvino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Signori geom. Mario, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Tartaro ing. Michele, rappresentante del Genio civile;

Scarselli dott. Luigi, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Gerevini dott. Riccardo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Zaffanella Renzo, Dazieri Gianfranco, Taverna Francesco, Rizzini Mirko, Maroli Fiorenzo, Barbiani Ideo e Lena Gianluigi, rappresentanti dei lavoratori;

Roncaglio rag. Luigi, Bazza rag. Ennio, Ferlenghi Giovanni e Ghisolfi Adriana, rappresentanti dei datori di lavoro;

Fara per. agr. Pierluigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1964

Il Ministro: Bosco

(2694)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il castello della Verrucola in Fivizzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Massa Carrara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 settembre 1961 ha incluso nello elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica

compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del castello della Verrucola nel comune di Fivizzano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Fivizzano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, offrendo altresì punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di bellezze naturali non comuni;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Fivizzano, circostante il castello della Verrucola, compresa nel circolo avente come centro la torre isolata di proprietà De Bork ed il raggio di ml. 300, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Massa Carrara.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Fivizzano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Massa Carrara

Affissione dal 6 novembre al 7 febbraio 1963
Legge 29 giugno 1939, n. 1497

Verbale della seduta del 26 settembre 1961

Il giorno 26 settembre 1961 alle ore 16 in una sala dell'Amministrazione provinciale di Massa Carrara, si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

ZONA CASTELLO VERRUCOLA (Comune di Fivizzano).

Il presidente prof. Maccari fa presente infine la necessità che la zona del castello della Verrucola in comune di Fivizzano venga sottoposta ai vincoli previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, poichè trattasi di un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale ed è altresì un punto di vista dal quale si gode lo spettacolo di bellezze naturali non comuni;

Il sindaco di Fivizzano si associa in modo particolare alla proposta del presidente, facendo voti che gli Enti maggiormente interessati concorrano al mantenimento delle bellezze naturali ed artistiche del paese di Verrucola.

LA COMMISSIONE

Fatta propria la proposta del presidente;
Visto l'art. 1, paragrafo 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
A voti unanimi;

Delibera:

di includere nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939 la zona del castello della Verrucola in comune di Fivizzano compresa nel circolo, avente come centro la torre isolata di proprietà De Bork ed il raggio di ml. 300.

Fatto, letto, approvato.

Il presidente: Prof. Mino MACCARI

Il segretario: Dott. Francesco FONTANINI

(2628)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della collina di San Sebastiano nel comune di Cornedo Vicentino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 novembre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la collina di San Sebastiano nel comune di Cornedo Vicentino;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Cornedo Vicentino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un incantevole quadro naturale e altresì un punto di vista e belvedere accessibile al pubblico, dal quale si può godere lo spettacolo di un grandioso panorama;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Cornedo Vicentino, comprendente la collina di San Sebastiano, e come appresso specificata: sezione A, foglio VII mappali numeri 699, 287, 281, 280, 282, 285, 655, 1196, 1160, 286, 596, 597, 595, 638, 405, 408, 956, 407, 290, 291, 598, 294, 293, 292, 300, 301, 304, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Cornedo Vicentino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Verbale della seduta tenutasi il 15 novembre 1961, alle ore 15 presso l'Amministrazione provinciale di Vicenza, per discutere il seguente ordine del giorno.

(*Omissis*).

Oggetto n. 3

CORNEDO VICENTINO: proposta di vincolo sulla Collina di San Sebastiano.

(*Omissis*).

Convocati dal presidente della Commissione provinciale con lettera 9 novembre c.a., n. 35/61, sono intervenuti i signori:

Cevese dott. Renato, presidente;

Guiotto arch. Mario, soprintendente ai monumenti, vice presidente;

Landi dott. Ferdinando, per i professionisti e gli artisti;

Canova dott. Antonio, funzionario dell'Ente provinciale per il turismo di Vicenza, in rappresentanza del presidente dell'Ente stesso.

Assente giustificato:

Maltauro ing. Pietro, rappresentante degli industriali.

Assente non giustificato:

Curti comm. dott. Giovanni, rappresentante degli agricoltori.

Funge da segretario il rag. Mario Nogara, funzionario dell'Amministrazione provinciale di Vicenza.

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Dopo brevi parole di saluto, passa alla trattazione degli oggetti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Oggetto n. 4

CORNEDO VICENTINO: *b*) proposta di vincolo sulla Collina di San Sebastiano.

La Commissione, constatato che la collina di San Sebastiano costituisce « un incantevole quadro naturale ed altresì un belvedere accessibile al pubblico, dal quale si può godere lo spettacolo di un grandioso panorama », in virtù dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, n. 5 del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, decide all'unanimità di proporre il vincolo sulla predetta zona, come qui di seguito delimitata, secondo l'allegata planimetria facente parte integrante del presente verbale.

Comune di Cornedo Vicentino, sezione A, foglio VII, mappali numeri 699, 287, 281, 280, 282, 285, 655, 1196, 1160, 286, 596, 597, 595, 638, 405, 408, 956, 407, 290, 291, 598, 294, 293, 292, 300, 301, 304.

(*Omissis*).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: Renato CEVESE

Il segretario: Mario NOGARA

(2625)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la villa Berretta e adiacenze nel comune di Vicenza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 giugno 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la villa Berretta e zona adiacente in Vicenza;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Vicenza;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico ambiente avente valore estetico e tradizionale oltrechè panoramico, con una spontanea concordanza e fusione fra la espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Vicenza, comprendente la villa Berretta e terreno adiacente, censita alla sezione II, foglio 6, del predetto Comune, ai mappali numeri: 212, 98, 99, 102, 151a, 151b, 101, 100a, 100b, 200, 228, 191, 192, 199, 347, 97, 158, 195, 96, 103, 104, 105, 106, 190, 193, 194, 352, 196, 356, 357, 159, 183a, 183b, 198, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Vicenza provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Estratto del verbale della seduta tenutasi martedì 19 giugno 1962, alle ore 9,30 presso l'Amministrazione provinciale di Vicenza.

(*Omissis*).

Constatato il numero legale degli intervenuti il presidente dichiara aperta la seduta e si passa alla trattazione degli oggetti.

Oggetto n. 1

VICENZA: Proposta di vincolo sulla villa Rolandi Berretta in Monte Crocetta e zona adiacente.

Interviene l'ing. Lucietti, ingegnere capo dell'Ufficio tecnico comunale in rappresentanza del sindaco.

La Commissione riconosciuto che il suddetto complesso rappresenta un insieme di cose immobili che compongono un caratteristico ambiente avente valore estetico e tradizionale oltrechè panoramico, con una spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, stabilisce all'unanimità, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, di proporre l'apposizione del vincolo sull'area che costituisce un'incantevole zona di verde nelle immediate adiacente della città.

La zona interessata risulta censita alla sezione *H*, foglio 6° del comune di Vicenza ai mappali numeri 212, 98, 99, 102, 151-*A*, 151-*B*, 101, 100-*A*, 100-*B*, 200, 228, 191, 192, 199, 347, 97, 158, 195, 96, 103, 104, 105, 106, 190, 193, 194, 352, 196, 356, 357, 159, 183-*A*, 183-*B*, 198.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente: dott. Renato CEVESE

Il segretario: Mario NOGARA

(2626)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1964.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il decreto presidenziale 22 giugno 1949, n. 388, concernente modifiche allo statuto dell'Ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1961, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Considerato che, per decorso triennio, si rende necessario procedere alla ricostituzione degli organi predetti;

Tenuto conto che ai sensi degli articoli 4 e 15 del vigente statuto dell'Ente i rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio e delle aziende devono essere designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale delle categorie interessate;

Visti i dati e le notizie acquisiti dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le Organizzazioni giudicate più rappresentative:

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Bonfardeci Francesco, Raffo Giuseppe, Rigamonti Ferruccio e Vinci avv. Antonino, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Cocco avv. Riccardo, in rappresentanza delle aziende industriali;

Lo Vecchio Musti dott. Manlio, in rappresentanza delle aziende commerciali;

Malfettani dott. Livio, in rappresentanza delle aziende cooperative;

Gualtieri avv. Bernardino, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio è costituito come segue:

Tenaglia dott.ssa Anna Rachele, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Baldi rag. Sergio, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Bajocco avv. Enzo, in rappresentanza delle aziende.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1964

Il Ministro: BOSCO

(2670)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del castello nel comune di Bianzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 30 maggio e 5 novembre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica la zona del Castello di Bianzano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Bianzano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, caratterizzata da declivi erbosi e da una sparsa tipica vegetazione del luogo, oltre a

formare un quadro naturale, offre vari punti di vista accessibili al pubblico dai quali si scorge il lago di Endine e la corona dei monti che rinserra il lago ad est ed inoltre, con le querce e i carpini attorno al celebre castello ed alle casette del Borgo medioevale costituisce un complesso avente un valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona del castello sita nel territorio del comune di Bianzano, delimitata come segue: cominciando da nord: strada comunale della Forcella, strada comunale alla Chiesa; piazza Vittorio Emanuele; strada comunale Sottotorre (ora via Piave); mappali numeri 818, 1460, 1231, 1230, 1132, 14, 349, 348, 1225, 353, 361, 254, 250, 248, 243, 304, 240, 246 e strada al Cimitero, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Bergamo curerà che il comune di Bianzano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: Fenoaltea

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Stralcio dal verbale n. 4 dell'adunanza del 30 maggio 1962

2) Bianzano (Bergamo): Zona paesistica attorno al Castello.

Viene introdotto il sig. Paolo Bosio, sindaco di Bianzano.

L'arch. Degani illustra le ragioni giustificative della necessità di difendere la zona circostante al Castello esistente a Bianzano da eventuali iniziative edilizie che, per posizione, volumetria, tipo e colori di materiali, potrebbero essere di pregiudizio alle sue caratteristiche panoramiche.

Viene congedato il sig. Bosio, quindi si apre diffusa discussione sugli elementi di valutazione della zona in esame sotto il profilo della tutela paesaggistica ed i singoli componenti concordano circa il merito della proposta illustrata dall'arch. Degani.

La Commissione

Considerato che la zona che si vuol vincolare, caratterizzata da declivi erbosi, e da una sparsa tipica vegetazione del luogo, oltre a formare un quadro panoramico di notevole interesse, costituisce anche vari punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si scorge il lago di Endine, e la corona dei monti che rinserra il lago ad est;

Constatato che la spontanea vegetazione di carpini e querce forma attorno al celebre Castello ed alle casette del Borgo medioevale un notevole complesso di particolare importanza avente valore estetico e tradizionale che eventuali costruzioni non regolate potrebbero pregiudicare la bellezza panoramica della zona di cui trattasi;

Delibera:

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi della zona sopradescritta limitata:

dalla strada comunale alla Forcella;
dalla strada comunale alla Cgiesa;
dalla strada comunale agli Asini;
dalla strada comunale Sotto Torre.

(*Omissis*).

Il presidente: Angelini

Il segretario: Mondini

(2627)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « II Mostra-mercato internazionale della caccia », che avrà luogo a Firenze dal 24 ottobre all'8 novembre 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Mostra-mercato internazionale della caccia » che avrà luogo a Firenze dal 24 ottobre all'8 novembre 1964 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: De' Cocci

(2666)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « Biennale internazionale imballaggio e confezionamento - trasporti industriali interni - macchine per l'industria alimentare IPACK », che avrà luogo a Milano dal 4 all'11 giugno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Biennale internazionale imballaggio e confezionamento - trasporti industriali interni - macchine per l'industria alimentare IPACK », che avrà luogo a Milano dal 4 all'11 giugno 1964 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 marzo 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(2665)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Rotaia », con sede in L'Aquila, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata alla Società cooperativa « La Rotaia », con sede in L'Aquila, da cui si rileva che le attività della cennata cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Udito in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera *b)* del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « La Rotaia », con sede in L'Aquila, costituita in data 14 luglio 1950 con atto a rogito del notaio dott. Matteo Fanti, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Lorenzo La Chioma è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1964

Il Ministro: BOSCO

(2701)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1964.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Ula Tirso (Cagliari) ai sensi del n. 5, comma secondo, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 50 in data 7 novembre 1963 — di cui la Sezione di Cagliari dell'Organo regionale di controllo con provvedimento n. 33521/8830/Sez. 3ª ha preso atto nella seduta del 21 novembre 1963 — con la quale il Consiglio comunale di Ula Tirso (Cagliari) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa appartenente al comune di Ula Tirso (Cagliari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Ula Tirso (Cagliari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cagliari, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cagliari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla re-

dazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 6 marzo 1964

Il Ministro: Medici

(2704)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1964.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione della Camera di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1963, con il quale l'ing. Pietro Vaccari è stato nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna;

Considerato che l'ing. Vaccari predetto ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre provvedere al'a di lui sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni dell'ing. Pietro Vaccari dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna.

Art. 2.

L'ing. Ernesto Stagni è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1964

Il Ministro per l'industria e il commercio
Medici

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Ferrari Aggradi

(2668)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di consumo di Pianceri Alto », con sede in Pianceri Alto di Pray Biellese (Vercelli), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti della Società « Cooperativa di consumo operaia di Pianceri Alto », con sede in Pianceri Alto di Pray Biellese (Vercelli), dai quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa di consumo di Pianceri Alto », con sede in Pianceri Alto di Pray Biellese (Vercelli), costituita con rogito Guido Preta in data 11 dicembre 1955, repertorio n. 11880, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Isidoro Fileppo ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1964

Il Ministro: Bosco

(2728)

DECRETO PREFETTIZIO 29 febbraio 1964.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Torino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità scaduto di carica per compiuto triennio;

Visti gli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Sentito il medico provinciale;

Vista, per quanto attiene alla scelta del segretario, la lettera n. 405/449 del 21 gennaio 1964 con la quale il medico provinciale, a norma dell'art. 14 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 designa il dott. Annibale Avico, consigliere di seconda classe del Ministero della sanità;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Torino per il triennio 1964-1966 è così costituito:

Presidente:
il prefetto della Provincia.

Componenti:
il medico provinciale;
il veterinario provinciale;

il presidente del tribunale di Torino;
l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile;
il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;
il capo dell'Ispettorato dell'agricoltura;
il direttore di sanità della regione militare nord-ovest;
l'ufficiale sanitario del comune di Torino;
il direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino;
il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino;
il dott. Giovanni Capra, medico condotto di Caselle Torinese;
l'avv. Giovanni Dardanello, presidente dello « Ospedale Maggiore San Giovanni Battista e della città di Torino »;
il prof. dott. Pino Foltz, sovraintendente sanitario dello « Ospedale Maggiore San Giovanni Battista e della città di Torino »;
il prof. dott. Giorgetto Negro, direttore sanitario dello « Ospedale Maria Vittoria » di Torino;
il prof. dott. Luigi Pepino, primario medico dello « Ospedale Maggiore San Giovanni Battista e della città di Torino »;
il prof. dott. Guglielmo Giordanengo, primario chirurgo dello « Ospedale San Giovanni Battista e della città di Torino »;
il prof. dott. Pier Carlo Borsotti, dottore in medicina e chirurgia;
il prof. dott. Giovanni Cambosu, dottore in medicina e chirurgia;
il prof. dott. Gian Piero Ravera, dottore in medicina e chirurgia, competente in pediatria;
l'avv. Gian Vittorio Gabri, esperto nelle materie amministrative;
il prof. dott. ing. Augusto Cavallari-Murat, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
il prof. dott. ing. Gino Salvestrini, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
il prof. dott. Filippo Franchi, rappresentante dell'Ordine dei medici;
il prof. dott. Antonio Corrias, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;
il dott. Aldo Chiavarino, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
la signora Candida Migliarini, rappresentante del Collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici dell'infanzia;
la signora Margherita Cravero, rappresentante del Collegio delle ostetriche;
il dott. Giovanni Onida, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
il dott. Mario Bertoli, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
il dott. Francesco Uslenghi, rappresentante dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Annibale Avico, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Torino, addì 29 febbraio 1964

Il prefetto: CASO

(2682)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concessione di medaglia di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha concesso al gen. Guido Piatorsi la medaglia d'argento di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(2689)

Conferimento di diploma di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al cav. Alberto Zuti il diploma di benemerenza di 1° grado, per la particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(2690)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 9 marzo 1964 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Francesco Cottignola, Vice console onorario di Norvegia a Ravenna.

(2735)

In data 9 marzo 1964 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Milutin Stojanovič, Vice console di Jugoslavia a Milano.

(2736)

In data 9 marzo 1964 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Zarko Milutinovič, Vice console di Jugoslavia a Trieste.

(2737)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Polignano a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1964, il comune di Polignano a Mare (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.330.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2648)

Autorizzazione al comune di Chiaramonte Gulfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1964, il comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2646)

Autorizzazione al comune di Fraine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1964, il comune di Fraine (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.681.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2649)

Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1964, il comune di Palermo, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.507.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2842)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta e nomina del presidente.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2941 in data 9 marzo 1964, è stata ricostituita l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta ed il prof. Luigi Arnone è stato nominato presidente dell'Ente stesso.

(2733)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Smarrimento del martello forestale governativo con sigla B.F. n. 279

Si comunica che l'Ufficio amministrazione A.S.F.D. di Pieve Santo Stefano (Arezzo) nel procedere alla ricognizione ed allo stato d'uso dei beni mobili di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha riscontrato che era andato smarrito il martello forestale governativo portante la sigla B.F. n. 279.

Si diffida chiunque, ad ogni effetto di legge, dall'adoperare detto martello e dal riconoscerne l'efficacia.

(2734)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rinnovazione del Collegio sindacale per l'esercizio novembre 1963-ottobre 1964 dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, con sede a Venezia.

Con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro in data 7 gennaio 1964 l'ispettore generale amministrativo dott. Felice Menegazzo, in servizio presso il Ministero della sanità, ed il dott. Giuseppe Mora, direttore di sezione in servizio presso la Ragioneria regionale dello Stato di Venezia, sono confermati, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni, nell'incarico di sindaco dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, con sede a Venezia, per l'esercizio finanziario 1° novembre 1963-31 ottobre 1964, in rappresentanza rispettivamente del Ministero della sanità e del Ministero del tesoro.

(2629)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Castelfranco in Miscano

Con decreto provveditoriale n. 12144 in data 3 marzo 1964, è stato approvato, limitatamente alle aree edificatorie site in destra del Vallone dei Grilli, comprendenti le particelle numeri 15 e 16 del foglio n. 19 e numeri 120, 128, 130 e 145 del foglio n. 18, il piano di zona del comune di Castelfranco in Miscano, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(2641)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE

417° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 29 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 28 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1964, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 74, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Mercure », in territorio dei comuni di Laiano Borgo, provincia di Cosenza, Castelluccio Inferiore e Viggianello, provincia di Potenza, accordata, per la durata di anni sessanta, con decreto ministeriale 18 giugno 1958, alla Società Meridionale di Elettricità per azioni (S.M.E.), è intestata all'Ente nazionale per l'energia elettrica, impresa già della Società meridionale di elettricità, con sede in Napoli.

Decreto ministeriale 8 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1964, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 269, con il quale la quota di compartecipazione sulla concessione di acqua minerale denominata « Santa Elena », sita in territorio del comune di Chianciano, provincia di Siena, che spettava al sig. Ubaldo Cignozzi Bellini, è intestata, mortis causa, a decorrere dal 5 giugno 1962, alla signora Magda Cignozzi Bellini in Ruiu, in conseguenza la concessione anzidetta è intestata alle signore Emilia Cignozzi Bellini e Magda Cignozzi Bellini in Ruiu, rappresentate dalla prima, domiciliata elettivamente in Chianciano, provincia di Siena.

Decreto ministeriale 8 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1964, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 268, con il quale la quota di compartecipazione sulla concessione di acqua minerale denominata « Ampliamento Sant'Elena », sita in territorio del comune di Chianciano, provincia di Siena, che spettava al sig. Ubaldo Cignozzi Bellini, è intestata, mortis causa, a decorrere dal 5 giugno 1962, alla signora Magda Cignozzi Bellini in Ruiu. In conseguenza la concessione anzidetta è intestata alle signore Emilia Cignozzi Bellini e Magda Cignozzi Bellini in Ruiu, rappresentate dalla prima, elettivamente domiciliata in Chianciano, provincia di Siena.

Decreto ministeriale 22 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1964, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 344, con il quale la quota di compartecipazione del sig. Aldo Buja fu Ernesto sulla concessione delle sorgenti artificiali di acque termominerali denominata « Buja Monte Ortone », in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, è trasferita, a decorrere dalla data del decreto stesso, al sig. Gino Buja fu Ernesto, domiciliato ad Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 3 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1964, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 241, con il quale alla S.p.a. « Acque Minerali Val Menaggio », con sede in Plesio, provincia di Como, frazione Bregia, è rilasciata la concessione della sorgente di acqua minerale nella località « Sorgente Chiarella », del comune di Plesio, provincia di Como, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 4 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1964, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 376, con il quale la concessione per acqua termo-minerale denominata « Bagno Vignoni », sita in territorio del comune di San Quirico d'Orcia, provincia di Siena, è trasferita ed intestata, mortis causa, a decorrere dal 15 maggio 1947, alla signora Ginevra Chigi Zondadari in Bonelli, elettivamente domiciliata in Siena.

Decreto ministeriale 15 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1964, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 284, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della ditta Alpinolo Noceta, con sede in Terni, alla concessione della miniera di lignite denominata « Aspra Roccantica », sita in territorio dei comuni di Gasperia, Roccantica, Torri in Sabina e Cantalupo in Sabina, provincia di Rieti.

Decreto ministeriale 15 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1964, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 285, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia del rag. Brasildo Luzzetti, domiciliato in Grosseto, commissario liquidatore della Cooperativa Minatori Baccinello (CO.MI.BA.) alla concessione della miniera di lignite denominata « Cana », sita in territorio dei comuni di Roccalbegna e Arcidosso, provincia di Grosseto.

Decreto ministeriale 28 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1964, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 126, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della ditta Fratelli Bargero S.p.a. Fabbriche di calce e cementi, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Torre Bramonda », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Napoli 1° luglio 1963, registrato alla Corte dei conti, Delegazione Regionale di Napoli, il 3 agosto 1963, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 6, con il quale la quota di compartecipazione alla concessione di feldspati denominata « Gabrielli », sita nel comune di Parghelia, provincia di Catanzaro, conferita al sig. Calzona Francesco fu Leonardo in forza del decreto ministeriale 6 ottobre 1953, è intestata alla S.p.a. Sud Mineraria, con sede in Milano

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Milano 9 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti di Milano il 20 gennaio 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 63, con il quale alla Industria Mineraria Italiana (I.M.I.), del rag. C. Fai, con sede in Milano, è accordata per la durata di anni venti, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimenti di talco in località « Ponte e Gandà » in territorio dei comuni di Lanzada e Chiesa Valmalenco, provincia di Sondrio.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Milano 9 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti di Milano il 20 gennaio 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 62, con il quale alla Società M.A.I.S.A. (Società Mineraria Amiantifera Italiana), con sede in Milano, è accordata, per la durata di anni venti, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di amianto in località « Ponte e Vetto », in territorio dei comuni di Lanzada e Chiesa Valmalenco, provincia di Sondrio.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bergamo 23 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 64, con il quale ferme restando tutte le altre disposizioni e condizioni di cui al decreto distrettuale 24 ottobre 1961, la denominazione della concessione per barite « Meraldo », accordata con il provvedimento suddetto alla Società mineraria Giovo Gardena, con sede in Angolo, provincia di Bergamo, viene modificata in « Valle di Meraldo ».

Decreto del prefetto della provincia di Novara 23 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 42, con il quale alla signora Cantù Ambrogina, domiciliata in Verbania, provincia di Novara, è accordata la concessione di utilizzare l'acqua minerale della sorgente sita in località « Fonte Monte Rosso » del territorio del comune di Verbania, provincia di Novara, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

(2672)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministro delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria:

1) Concorso a trentacinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

2) Concorso a venti posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi stessi.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, di uno dei titoli qui sotto indicati per ciascun concorso:

1) Concorso per esami a trentacinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione:

laurea in ingegneria conseguita in una Università o in un Politecnico della Repubblica.

Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

2) Concorso per esami a venti posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici:

laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale ovvero laurea di ingegnere chimico.

Se gli aspiranti hanno conseguito la laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione

provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando le lauree anzidette siano state conseguite entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione ai concorsi, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mitulati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato *C*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio (gli aspiranti debbono altresì dichiarare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione);

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

la lingua straniera prescelta tra quelle indicate nel programma d'esame.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 dovranno essere prodotte distinte domande.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, dei titoli di studio e delle abilitazioni prescritti nel precedente art. 2 per l'ammissione a ciascuno dei concorsi contemplati nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Gli aspiranti al concorso per chimico in prova nei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette dovranno produrre, inoltre, un certificato in carta legale attestante i voti conseguiti nell'esame finale di laurea e nei singoli esami speciali;

B) estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 200. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine; o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

F) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alle legalizzazioni delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti, dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui, alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i

casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 200, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lett. *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici composte ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, saranno stabilite con successivi decreti ministeriali.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e pratiche nonchè di quelle orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame per ciascun concorso comprenderà le prove di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

Le prove scritte e pratiche si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

La prova orale avrà luogo anche in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte e pratiche quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e pratiche nonchè quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento;

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Prova orale

Alle prove orali dei concorsi indetti col presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e pratiche e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 12.

Graduatorie dei concorsi

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi indetti col presente decreto, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1964
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 8

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso a trentacinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Ruolo ufficiali tecnici delle imposte di fabbricazione.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Principi di fisica tecnica ed elettronica:

Principi di termologia con particolare riguardo ai cambiamenti di stato ed alla distillazione;

Principi fondamentali di termodinamica con particolare riguardo alle macchine termiche;

Principi fondamentali di elettrotecnica.

Parte seconda:

Tecnologia industriale:

Cognizioni sugli impianti e sui processi di fabbricazione dei diversi prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;

Nozioni di chimica inerenti ai processi di fabbricazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo.

Parte terza:

Principi di economia ed estimo industriale:

Nozioni sulla gestione amministrativa e sui bilanci economici delle industrie in genere;

Criteri per la determinazione dei costi di produzione relativi ai prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;

Criteri di valutazione degli impianti industriali.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto amministrativo;

Nozioni sul sistema tributario italiano con particolare riguardo alle imposte di fabbricazione;

Nozioni sulle attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Nozioni di statistica;

Traduzione dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di giornale.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

***per** il concorso a venti posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette. Laboratori chimici.*

L'esame consterà di quattro prove scritte e pratiche e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE E PRATICHE

Parte prima:

Tema di chimica tecnologica e merceologica su:

Metalli e leghe. Materiali da costruzione. Prodotti della industria ceramica e vetraria. Materie coloranti inorganiche e organiche;

Fertilizzanti;

Combustibili e carburanti;

Prodotti della concia;

Fibre tessili naturali e derivati;

Carta;

Sostanze macromolecolari e prodotti derivati;

Prodotti alimentari, bevande alcooliche e nervini;

Detersivi.

Parte seconda:

Prova pratica di analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Parte terza:

Prova pratica di analisi chimica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Parte quarta:

Prova di traduzione dal francese (senza l'uso del dizionario) e prova di traduzione dall'inglese o dal tedesco a scelta del candidato (con l'uso dei dizionari).

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e pratiche e comprende inoltre:

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Nozioni sulle attribuzioni degli Uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;

Nozioni di statistica.

ALLEGATO *C*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle Finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . è residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a n. . . . . posti di . . . .

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e della abilitazione professionale e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova di traduzione in lingua . . . .

. . . . . . lì . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . (6)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile, perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessate dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2144)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a quattro borse di perfezionamento all'interno e tre borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali di istruzione media tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1964 un concorso per titoli a quattro borse di perfezionamento all'interno e tre borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali d'istruzione media tecnica, per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di L. 60.000 ciascuna e quello delle borse di perfezionamento all'estero è di L. 150.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presenti i program-

mi di insegnamento approvati con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, e con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222.

In particolare si debbono intendere per materie tecniche ai fini del presente decreto:

per le scuole tecniche agrarie e industriali e le scuole di magistero professionale per la donna: quelle indicate come materie particolari;

per le scuole tecniche commerciali e professionali femminili: tutte le materie d'insegnamento, esclusa la cultura generale;

per gli istituti tecnici, compresi quelli con ordinamento speciale non contemplati nei programmi di cui al primo comma del presente articolo: tutte le materie d'insegnamento escluse le lettere italiane, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera deve essere diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica Divisione I, e deve pervenire, per via gerarchica, al Ministero entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato o non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

Sono esclusi altresì coloro che abbiano fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690. La esclusione ha la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata prevista la borsa assegnata.

Nella domanda devono essere indicati il voto riportato all'esame di laurea, le attività scientifiche svolte e la carriera percorsa dall'insegnante.

Deve inoltre essere indicata l'azienda e l'istituzione scientifica nazionale ed estera presso cui il candidato desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica e deve essere specificato il piano degli studi e delle ricerche che intende seguire.

Alla domanda devono essere infine allegati il certificato di laurea con l'indicazione del voto nonchè tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Il capo dell'Istituto, presso cui l'insegnante presta servizio, è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione al concorso presentata dal candidato un rapporto circostanziato sulla di lui attività didattica e scientifica, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda stessa.

Art. 4.

Una Commissione composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori che sottoporrà al Ministero per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 5.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il periodo di perfezionamento presso le aziende e le istituzioni scientifiche prescelte durante le ferie estive dell'anno scolastico 1963-64 e con le particolari modalità che per ciascuno la Commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno sarà corrisposto, in unica rata, dopo l'ingresso dell'interessato nell'azienda o nell'istituzione scientifica cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciata dal dirigente dell'azienda o dell'istituzione.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'estero sarà corrisposto in unica rata entro dieci giorni precedenti la partenza per l'estero dietro rilascio, da parte dell'assegnatario della borsa di una dichiarazione con la quale si impegna a restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica della Provincia nella quale risiede l'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero una circostanziata relazione sugli studi e sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente dell'azienda o dell'istituzione sulle proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nella azienda e nell'istituzione.

Art. 6.

La relativa spesa di complessive L. 690.000 graverà sul cap. 139 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1963

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
MACRÌ

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1964
Registro n. 18 Pubblica istruzione, foglio n. 191

(2835)

Concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli Istituti statali di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle Scuole e negli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 7 agosto 1957, n. 701;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno scolastico 1963-64, un concorso per esami a numero cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli Istituti statali di struzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per l'ammissione al concorso sono indicate nell'allegata tabella.

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, onde accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dall'annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80 %.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione I) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del pre-

sente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre ad indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami di laurea, la data del suo conseguimento e dell'Università o dell'Istituto superiore che lo ha rilasciato;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico, riportando la qualifica di « ottimo », nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira.

Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in scuola statale di istruzione tecnica, possono produrre, con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della Pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

c) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

d) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti fisici che influiscano sul rendimento del servizio e menomino l'attitudine del candidato all'insegnamento;

e) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

f) originale o copia notarile del diploma di laurea in base alla quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;

g) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o dopo l'espletamento di essa, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno con decreto motivato.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), del precedente art. 5, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato dall'art. 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dall'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazioni della esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nella località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite Commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e compóste di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di Istituto di istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna Commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse di studio, previste per determinate materie dell'allegata tabella, il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però, nei limiti del numero delle 5 borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1963-64 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o due Istituti di istruzione ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite i Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, in base a certificato di frequenza rilasciato dagli istituti, dalle aziende o dalle istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiato compirà il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi ad usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero degli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle matoerie tecniche per cui essi hanno seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici, a decorrere dal 1° ottobre 1963.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1963

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1964
Registro n. 18 Pubblica istruzione, foglio n. 192

Ripartizione delle borse di studio e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma del R.D. 12-2-1941, n. 229
Ragioneria e tecnica commerciale	3	Laurea in economia e commercio o in scienze statistiche ed attuariali Laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento) o laurea in scienze applicate al commercio rilasciata dalle scuole superiori di commercio
Topografia, costruzioni, rurali, meccanica agraria	2	Laurea in ingegneria

(2636)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a settantaquattro posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 agosto 1963, con il quale è stato indetto un concorso per esami a settantaquattro posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a settantaquattro posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1963, citato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:
Garofalo dott. Raffaele, consigliere di Stato.

Componenti:
Carlone prof. Raffaele, ordinario di coltivazioni arboree nella Università di Torino;
Sorbi prof. Ugo, straordinario di economia e politica agraria nella Università di Parma;
Squadroni dott. Giuseppe, ispettore generale;
Dini dott. Dino, ispettore capo.

Segretario:
Vichi dott.ssa Ottavia in Delli Colli, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: CAMANGI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1964
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 29. — ANGELINI

(2636)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a cinquantanove posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 15 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1963, registro n. 14, foglio n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243, del 14 settembre 1963, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantanove posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto.

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a cinquantanove posti di vice esperto nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con il decreto ministeriale indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Cuttano dott. Michele Carlo, ispettore generale.

Componenti:
Sciumbata dott. Gabriele, ispettore capo;
Polito dott. Giovanni, ispettore capo;
Vivarelli prof. Manlio, ordinario di scienze naturali e patologia vegetale nell'Istituto tecnico agrario di Cesena;
Cafasi prof. Francesco, ordinario di agricoltura, economia ed estimo nell'Istituto tecnico agrario di Reggio Emilia.

Segretario:
Gnecchini dott. Rolando, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1964
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 31. — ANGELINI

(2637)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Approvazione della graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto il proprio decreto n. 93 del 5 ottobre 1961 con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Trento;

Visto il proprio decreto n. 1699/A dell'8 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1962, registro n. 7, foglio n. 106, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto, nonchè il proprio decreto n. 241/A del 4 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1963, registro n. 3, foglio n. 241, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione stessa;

Visto il proprio decreto n. 1093/A del 20 giugno 1963, concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;
Visti i verbali dei lavori espletati dalla Commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;
Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla Commissione a conclusione dei propri lavori;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello Statuto di autonomia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 293, del 21 febbraio 1964;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Martinelli Primo . . . . . punti 57,6969 su 100
2. Andreatta Ettore . . . . . » 57,3516 »
3. Romeri Luciano . . . . . » 56,0257 »
4. Artini Pietro Sergio . . . . » 54,9369 »
5. Scrinzi Sandro . . . . . » 54,4857 »
6. Zatelli Mariano . . . . . » 54,4651 »
7. Toffol Giovanni . . . . . » 54,3863 »
8. De Varda Cesare . . . . . » 54,1994 »
9. Bridi Adriano . . . . . » 54,1240 »
10. Tavernaro Bruno . . . . . » 54,0625 »
11. Marchi Paolo . . . . . . » 53,6969 »
12. Biscaglia Luigi . . . . . » 53,5268 »
13. Facchinelli Emilio . . . . . » 53,4696 »
14. Serretta Glauco . . . . . » 53,2310 »
15. Buccioli Averardo . . . . . » 53,0258 »
16. Maistri Nino . . . . . . » 53,0257 »
17. Passerini Giovanni Battista . . . » 52,5795 »
18. Frenguelli Antonio . . . . . » 52,3125 »
19. Folgaresi Lionello . . . . . » 52,2565 »
20. Roncador Mario . . . . . » 52,0397 »
21. Greselin Silvio Alberto . . . . » 51,6711 »
22. Neri Taurino . . . . . . » 51,8119 »
23. Caumo Adriano . . . . . » 51,4227 »
24. Paoli Enrico . . . . . . » 51,2736 »
25. Vaccarella Carmelo . . . . . » 51,1981 »
26. D'Amato Luigi . . . . . . » 50,8920 »
27. Mattivi Mario . . . . . . » 50,6363 »
28. Ripoli Renzo . . . . . . » 50,1293 »
29. Olivetti Franco . . . . . » 50,0359 »
30. Attinà Angelo . . . . . . » 49,5978 »
31. De Franceschi Giovanni . . . . » 49,4696 »
32. Forrer Bruno . . . . . . » 49,0909 »
33. Tombolini Aldo . . . . . » 48,8920 »
34. Zucchelli Antonio . . . . . » 48,7727 »
35. Domenicali Giacomo . . . . . » 48,5719 »
36. Aste Leno . . . . » 48,4355 »
37. Campagnoli Ondino . . . . . » 48,1562 »
38. Beer Eugenio . . . . . . » 48,1124 »
39. Nardelli Valentino . . . . . » 47,9772 »
40. Girotto Bruno . . . . . . » 47,9545 »
41. Rizzi Giuseppe . . . . . » 47,9386 »
42. D'Aloya Nicola . . . . . » 47,8266 »
43. Nicolussi Ugo . . . . . . » 47,7187 »
44. Plotegher Piergiorgio . . . . » 46,9550 »
45. Mezzena Remo . . . . . » 46,4060 »
46. Toniolatti Giuseppe . . . . » 46,1590 »
47. Tonello Odorico . . . . . » 45,9795 »
48. Brunelli Ermanno . . . . . » 45,4984 »
49. Bertolaso Ottorino . . . . . » 44,5757 »
50. Sarra Alberto . . . . . . » 44,5454 »
51. Del Dot Mario . . . . . punti 44,2598 su 100
52. Pollacci Dovilio . . . . . » 43,7159 »
53. Ignoti Ernesto . . . . . » 42,5000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 26 febbraio 1964

Il Presidente: DALVIT

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visti la deliberazione n. 1486 del 3 ottobre 1961 ed il relativo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 93 del 5 ottobre 1961, con i quali è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Trento;
Vista la deliberazione n. 293 del 21 febbraio 1964 ed il relativo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 301/A del 26 febbraio 1964 con i quali è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello Statuto di autonomia:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1958, n. 307;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 21 febbraio 1964;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:
1) Martinelli Primo: condotta comunale di Rongegno;
2) Andreatta Ettore: condotta comunale di Levico;
3) Romeri Luciano: condotta consorziale di Spiazzo;
4) Artini Pietro Sergio: condotta consorziale di Tione;
5) Scrinzi Sandro: condotta comunale di Isera;
6) Zatelli Mariano: condotta consorziale di Castello di Fiemme;
7) Toffol Giovanni: condotta consorziale di Imer;
8) De Varda Cesare: condotta consorziale di Cavareno;
9) Bridi Adriano: condotta consorziale di Strigno;
10) Tavernaro Bruno: condotta consorziale di Fiera di Primiero;
11) Marchi Paolo: condotta consorziale di Cavalese;
12) Biscaglia Luigi: condotta consorziale di Predazzo;
13) Serretta Glauco: condotta comunale di Arco;
14) Buccioli Averardo: condotta consorziale di Pozza di Fassa;
15) Maistri Nino: condotta comunale di Mori;
16) Folgaresi Lionello: condotta comunale di Cavedine;
17) Roncador Mario: condotta comunale di Vermiglio;
18) Neri Taurino: condotta consorziale di Spormaggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 26 febbraio 1964

Il Presidente: DALVIT

(2573)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.